COMUNE DI FORIO
PROVINCIA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

ORDINANZA N. 20

IL SINDACO

Considerato che il fenomeno degli incendi boschivi si presenta in modo puntuale nel corso della stagione estiva,causando gravi conseguenze sull'ambiente naturale, accentuando il fenomeno di erosione e di desertificazione del territorio comunale;

Preso atto che la causa degli incendi spesso è da attribuire al comportamento di cittadin,i i quali senza le dovute cautele bruciano stoppie, etc.;

Ritenuta necessaria l'emanazione di apposita ordinanza sindacale relativa alla prevenzione degli incendi boschivi al fine di evitare il pericolo di incendi durante la stagione estiva;

Visto l'art. 17 e l'art 59 della L. n.773/1931 - Testo Unico delle Leggi di P.S.- ;

Visto la Legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative;

Visto il D.L.vo n° 152/2006 in materia di rifiuti speciali nocivi composti da scarti vegetali provenienti da prodotti ortofrutticoli coltivati in serra;

Visto il Codice Penale ed in particolare la violazione relativa agli incendi dolosi;

Visto il D.L.vo n° 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanze sindacali urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità.

- O R D I N A -

1) E' vietato in tutto il territorio comunale:
   - Dare fuoco alle stoppie ed alle erbacce;
   - Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
   - Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;

- Lanciare mozziconi di sigarette da veicolo in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- Sostare il veicolo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio;
- Bruciare residui di plastica – polistirolo - materiale sintetico.

2) Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali di provvedere entro il 15 maggio alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l'allontanamento della vegetazione secca.

In deroga a quanto prescritto i cittadini interessati, previa comunicazione e specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale, potranno bruciare stoppie, fogliame ed altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo nel periodo che va dal 16 novembre al 14 maggio (dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose e comunque secondo le prescrizioni impartite dalle vigenti norme) su terreni in genere, compresi terreni con serre dismesse, al fine di consentire la distruzione di sterpaglia, la ripulitura e la rimessa in coltura del terreno a condizioni che il materiale da bruciare sia costituito esclusivamente da stoppie e che non vengano bruciate, tassativamente, residui di plastica – polistirolo - materiale sintetico.

SANZIONI:
- Per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa in misura da euro 25.00 ad euro 500.00, ovvero oblazione in via breve pari ad euro 100.00.
- Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, verrà applicato il dettame del D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale.

Chiunque avvista un incendio in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Enti competenti:
- - Corpo Forestale numero verde 1515;
- - Vigili del Fuoco numero verde 115;
- - Polizia Municipale Tel. 0813332978;

Il Comando di Polizia Municipale darà esecuzione alla presente Ordinanza, che sarà diffusa mediante manifesti murali e mezzi di comunicazione di massa.

Forio 2-2-2011

Il Sindaco

COMUNE DI FORIO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE